SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 settembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 2002.

Coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa all'istituzione del Ministero dell'ambiente ed in particolare l'art. 8, comma 4;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 35, 36 e 37;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'art. 16 che inserisce il Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare il dettato dell'art. 21 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, che affida al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e, al tempo stesso, rinvia ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste, l'individuazione delle strutture e del personale del Corpo forestale dello Stato da dislocare presso lo stesso Ministero dell'ambiente e presso gli enti parco ed il relativo rapporto di dipendenza funzionale del Corpo forestale dagli enti parco medesimi, per l'espletamento dei servizi di cui al medesimo art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1997, n. 223, recante l'istituzione degli organi del coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente, emesso in attuazione del disposto del citato art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto in particolare il dettato dell'art. 1, comma 1, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1997, il quale dispone che «presso ogni ente parco nazionale, costituito o adeguato ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è dislocato, ai sensi dell'art. 21 della medesima legge, un coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente con circoscrizione che comprende tutti i comuni il cui territorio è in tutto od in parte inserito nel parco medesimo»;

Vista la tabella *B* allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1997, contenente il personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato degli agenti ed assistenti, dei sovraintendenti e degli ispettori dislocato in ciascuna delle circoscrizioni coincidenti con il territorio dei parchi nazionali;

Vista altresì, la sentenza della Corte costituzionale n. 311 del 7-16 luglio 1999, con la quale è stato annullato il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1997, nella parte in cui si riferisce al parco nazionale dello Stelvio;

Considerata, alla luce della declaratoria della Corte costituzionale, l'esigenza di riformulare i contenuti del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1997 e ciò anche al fine di modificare la consistenza organica dei suddetti coordinamenti territoriali;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso ogni ente parco nazionale, costituito o adeguato ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, i cui territori non ricadono nel perimetro di regioni a statuto speciale o province autonome, è dislocato, ai sensi dell'art. 21 della legge medesima, un coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente, con circoscrizione coincidente con la perimetrazione del parco stesso.

2. Il coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente opera con vincolo di dipendenza funzionale dall'ente parco nazionale nel rispetto dell'unitarietà di struttura ed organizzazione gerarchica del personale del Corpo forestale dello Stato, per il tramite del funzionario del Corpo forestale dello Stato preposto al coordinamento stesso. Le priorità degli interventi tecnici da attuare sono individuate sulla base di un piano operativo predisposto dall'ente parco in collaborazione con il funzionario responsabile del coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente.

3. Ad ogni coordinamento territoriale è assegnato personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato la cui specifica formazione sarà assicurata mediante corsi di specializzazione organizzati di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sulla materia di cui all'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto. Il personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato degli agenti ed assistenti, dei sovraintendenti e degli ispettori è dislocato presso ogni coordinamento territoriale, in ciascuna delle circoscrizioni coincidenti con il territorio dei parchi nazionali, secondo quanto indicato nella tabella *B* allegata.

4. Nei concorsi pubblici per la nomina ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato sarà esplicitamente previsto il numero dei posti da ricoprire presso le stazioni forestali dei coordinamenti territoriali per l'ambiente.

Art. 2.

1. Ogni coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente, nella propria circoscrizione, oltre allo svolgimento delle funzioni proprie del Corpo medesimo, provvede alle dipendenze funzionali dell'ente parco:

a) allo svolgimento dei compiti di sorveglianza e custodia del patrimonio naturale nelle aree protette;

b) ad assicurare il rispetto del regolamento del parco, del piano del parco, nonché delle ordinanze dell'ente parco;

c) agli adempimenti connessi all'inosservanza delle misure di salvaguardia;

d) ad assistere l'ente parco nell'espletamento delle attività necessarie alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio naturale nell'ambito delle materie di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a), b)* e *c)* della legge n. 394 del 1991;

e) allo svolgimento di tutte le attività connesse ai compiti di cui alle lettere precedenti.

Art. 3.

1. Rimangono a carico del bilancio di previsione del Ministero per le politiche agricole e forestali gli oneri relativi agli assegni fissi spettanti al personale del Corpo forestale dello Stato, nonché all'armamento ed all'equipaggiamento.

2. Sono posti a carico degli appositi capitoli di bilancio degli enti parco gli oneri:

a) per il trattamento economico di missione e lavoro straordinario del personale del Corpo forestale dello Stato;

b) per la ulteriore formazione specifica del medesimo personale;

c) relativi al funzionamento, manutenzione e potenziamento dei mezzi necessari per la sorveglianza, compresi i reparti a cavallo;

d) relativi alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili adibiti a sede degli uffici del coordinamento territoriale posti all'interno del perimetro del parco.

Nel caso in cui non sia possibile l'utilizzazione di immobili collocati nel perimetro del parco, graveranno sui bilanci degli enti parco gli oneri relativi alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili situati all'esterno del territorio del parco e destinati esclusivamente a sede degli uffici del coordinamento territoriale.

3. Gli enti parco doteranno il personale del Corpo forestale dello Stato che opera presso il coordinamento territoriale per l'ambiente di attrezzature speciali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 del presente decreto, conformi alle tipologie adottate dal Corpo forestale dello Stato.

Art. 4.

1. Il presente decreto non si applica nei confronti dei coordinamenti territoriali relativi agli enti parco dello Stelvio, del Gran Paradiso e degli altri enti parco i cui territori ricadono, sia pure parzialmente, nel perimetro di regioni a statuto speciale o province autonome. Per tali enti si provvederà tramite appositi provvedimenti sulla base dell'intesa da perfezionarsi in conformità alle norme nazionali e regionali di volta in volta applicabili e, comunque, previo parere della Conferenza unificata.

Art. 5.

1. Con l'entrata in vigore del presente decreto viene abrogato il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1997.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2002

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 70

TABELLA *A*

PRINCIPALI ARGOMENTI DEL CORSO PER IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO DESTINATO AI COMPITI DI SORVEGLIANZA NEI PARCHI NAZIONALI.

Fase	Contenuti
1. Introduzione	Principi fondamentali in materia di tutela ambientale Nozioni di area protetta contenuti e finalità Classificazione Procedura di istituzione - Legge n. 394/1991 Dati statistici relativi alle aree protette in Italia
2. Legislazione	Quadro normativo completo in materia di tutela e di gestione delle aree protette Convenzioni internazionali Direttive CEE Legislazione nazionale e regionale Pianificazione territoriale Gestione del territorio e norme operanti nel comparto forestale ed ambientale Norme attinenti le aree protette - Leggi n. 349/1986 e n. 394/1991 Gestione delle aree protette
3. Il CFS come corpo di polizia e i suoi compiti specifici nella sorveglianza delle aree naturali protette	Il CFS come forza di polizia (legge n. 121/1981) e i suoi compiti specifici (legge n. 394/1991) Principi dei PG con riguardo alle aree protette: bracconaggio, danneggiamento, abusivismo, ecc. Principi di procedura penale Specifica dei reati ambientali - Riferimenti normativi
4. Il servizio di istituto nei parchi nazionali e delle aree protette regionali	Compiti del CFS (art. 21, legge n. 394/1991) e rapporti con il Ministero dell'ambiente
5. Danno ambientale	Riferimenti normativi Procedura di valutazione Costituzione di parte civile di Ministeri e associazioni
6. Sviluppo socio economico e aree protette	Dimensione interdisciplinare dei problemi ambientali Microeconomia e macroeconomia Sviluppo socio economico e aree protette
7. Esercitazioni	Esercitazioni pratiche Escursioni didattiche Esperimenti - uso di strumentazione scientifica e tecnica

TABELLA *B*

Coordinamenti territoriali Corpo forestale dello Stato per l'ambiente con circoscrizione coincidente con il territorio nei parchi nazionali	N. totale personale da dislocare
Parco nazionale Abruzzo, Lazio e Molise	43
Parco nazionale Alta Murgia	90
Parco nazionale App.no Tosco Emiliano	20
Parco nazionale Arcipelago Toscano	60
Parco nazionale Aspromonte	78
Parco nazionale Cilento e Vallo di Diano	192
Parco nazionale Cinque Terre	25
Parco nazionale Circeo	20
Parco nazionale Dolomiti Bellunesi	45
Parco nazionale Foreste Casentinesi	46
Parco nazionale Gargano	140
Parco nazionale Gran Paradiso (Piemonte)	40
Parco nazionale Gran Sasso e M. Laga	150
Parco nazionale Majella	75
Parco nazionale Monti Sibillini	70
Parco nazionale Pollino	240
Parco nazionale Sila	80
Parco nazionale Stelvio (Lombardia)	48
Parco nazionale Val D'Agri e Lagonegrese	90
Parco nazionale Val Grande	25
Parco nazionale Vesuvio	52
TOTALE . . .	1629

02A11333

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 luglio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «S.C.C.A.M.A. a r.l.», in Andria.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 7 aprile 1978 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «S.C.C.A.M.A. a r.l.», con sede in Andria, è stata sciolta ed il sig. Cicciopastore Pasquale è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa del decesso avvenuto in data 4 gennaio 1993;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 18 aprile 2002, pervenuto il 6 giugno 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Il rag. Longo Luigi, nato a Terlizzi il 16 aprile 1974, con studio in Terlizzi alla via Madonna delle Grazie n. 7, è nominato liquidatore della società cooperativa «S.C.C.A.M.A. a r.l.», con sede in Andria, costituita in data 1º aprile 1977 per rogito del notaio dott. Nicola Lombardi, registro imprese n. 3393, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 7 aprile 1978, in sostituzione del sig. Cicciopastore Pasquale.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 22 luglio 2002

Il dirigente: BALDI

02A11210

DECRETO 22 luglio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Gemma Vº a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 26 febbraio 1986 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Gemma Vº a r.l.», con sede in Bari, è stata sciolta ed il sig. Giandomenico Pietro è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 18 aprile 2002, pervenuto il 6 giugno 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Il dott. D'Alessandro Giuseppe, nato a Bari il 10 gennaio 1950, con studio in Bari alla via Suppa n. 28, è nominato liquidatore della società cooperativa «Gemma Vº a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 5 marzo 1973 per rogito del notaio dott. Michele Somma, registro imprese n. 7226, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 26 febbraio 1986, in sostituzione del sig. Giandomenico Pietro.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 22 luglio 2002

Il dirigente: BALDI

02A11211

DECRETO 22 luglio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Marmisti di produzione e lavoro a r.l.», in Trani.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 26 settembre 1976 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Marmisti di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Trani, è stata sciolta ed il sig. Massara Claudio è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 18 aprile 2002, pervenuto il 6 giugno 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Il rag. Paduanelli Graziantonia, nata a Terlizzi il 19 settembre 1962, con studio in Terlizzi alla via Madonna delle Grazie n. 7, è nominato liquidatore della società cooperativa «Marmisti di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Trani, costituita in data 8 giugno 1973 per rogito del notaio dott. Carlo Cicolani, registro imprese n. 2724, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 26 settembre 1976, in sostituzione del sig. Massara Claudio.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 22 luglio 2002

Il dirigente: BALDI

02A11212

DECRETO 9 agosto 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Alutekna Industrie, unità di Venezia. (Decreto n. 31411).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 25 marzo 2002 al 24 marzo 2003, dalla ditta S.p.a. Alutekna Industrie;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 25 marzo 2002 al 24 marzo 2003, della ditta S.p.a. Alutekna Industrie, sede in Milano, unità di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2002

Il Ministro: MARONI

02A11314

DECRETO 9 agosto 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Min Max Elettronica, unità di Vazia. (Decreto n. 31412).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 febbraio 2002 al 3 febbraio 2003, dalla ditta S.r.l. Min Max Elettronica;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale relativamente al periodo dal 4 febbraio 2002 al 3 febbraio 2003, della ditta S.r.l. Min Max Elettronica, sede in Rieti, unità di Vazia (Rieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2002

Il Ministro: MARONI

02A11315

DECRETO 9 agosto 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Poliform Italiana, unità di Baragiano. (Decreto n. 31413).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 7 maggio 2002 al 6 maggio 2003, dalla ditta S.r.l. Poliform Italiana;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 7 maggio 2002 al 6 maggio 2003, della ditta S.r.l. Poliform Italiana, sede in Baragiano (Potenza), unità di Baragiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2002

Il Ministro: MARONI

02A11316

DECRETO 9 agosto 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Salvatore Pisano, unità di Teverola. (Decreto n. 31414).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'8 aprile 2002 al 7 aprile 2003, dalla ditta S.p.a. Salvatore Pisano;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale relativamente al periodo dall'8 aprile 2002 al 7 aprile 2003, della ditta S.p.a. Salvatore Pisano, sede in Teverola (Caserta), unità di Teverola (Caserta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2002

Il Ministro: MARONI

02A11317

DECRETO 9 agosto 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Fimet Motori e Riduttori, unità di Bra. (Decreto n. 31415).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 29 aprile 2002 al 28 aprile 2003, dalla ditta S.p.a. Fimet Motori e Riduttori;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale relativamente al periodo dal 29 aprile 2002 al 28 aprile 2003, della ditta S.p.a. Fimet Motori e Riduttori, sede in Torino, unità di Bra (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2002

Il Ministro: MARONI

02A11318

DECRETO 27 agosto 2002.

Rettifica al decreto 5 luglio 2002, relativo alla ricostituzione della commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 14 del 5 luglio 2002 di ricostituzione della commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli agricoltori come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 10 agosto 2002;

Considerato che il sig. Folli Alessandro è stato erroneamente designato in rappresentanza della Federazione coltivatori diretti delle province di Milano e Lodi, rivestendo già la carica di presidente in seno alla stessa commissione speciale;

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica dell'errore riscontrato;

Decreta:

Alla voce «Sig. Folli Alessandro in rappresentanza della Federazione coltivatori diretti delle province di Milano e Lodi» si apporta la seguente rettifica: «Rag. Adriano Cislaghi in rappresentanza della Federazione coltivatori diretti delle province di Milano e Lodi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 agosto 2002

Il direttore provinciale: TRUPPI

02A11213

DECRETO 28 agosto 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Federico 2000 a r.l.», in Canosa di Puglia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 2 settembre 2000 e successivo accertamento del 27 febbraio 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 15 maggio 2002;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Federico 2000 a r.l.», n. pos. 7555, con sede in Canosa di Puglia, costituita per rogito notaio dott. Italo Coppola in data 6 ottobre 1995, repertorio n. 67348, registro imprese n. 13240, omologata dal Tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 28 agosto 2002

Il dirigente: BALDI

02A11276

DECRETO 28 agosto 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Cosmopolitan a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 dicembre 2001 e successivo accertamento del 29 marzo 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 15 maggio 2002;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Cosmopolitan a r.l.», n. pos. 8033, con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Francesco Paolo Petrera in data 15 dicembre 1998, repertorio n. 766, registro imprese n. 6765, omologata dal Tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 28 agosto 2002

Il dirigente: BALDI

02A11277

DECRETO 28 agosto 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Alma a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 gennaio 2001 e successivo accertamento del 6 febbraio 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 15 maggio 2002;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Alma a r.l.», n. pos. 7878, con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Michele Labriola in data 8 novembre 1997, repertorio n. 3514, registro imprese n. 73388, omologata dal Tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 28 agosto 2002

Il dirigente: BALDI

02A11278

DECRETO 28 agosto 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Giacomo Matteotti a r.l.», in Trani.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 febbraio 1999 e successivo accertamento del 13 febbraio 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 15 maggio 2002;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Giacomo Matteotti a r.l.», n. pos. 3567/156628, con sede in Trani, costituita per rogito notaio dott. Sergio Bonito in data 18 marzo 1977, repertorio n. 89806, registro imprese n. 3388, omologata dal tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 28 agosto 2002

Il dirigente: BALDI

02A11279

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 settembre 2002.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e a base spumante per le regioni Molise, Piemonte, Sardegna e Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola;

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *H)* punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento della Commissione (C.E.) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2001, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visti gli attestati degli assessorati all'agricoltura della regione Molise, della regione Piemonte, della regione Sardegna e della regione Toscana con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2002, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini da tavola e per i vini a IGT e per i vini base spumante;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'AG.E.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2002-2003 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da:

uve raccolte nelle aree viticole della regione Molise atte a dare vini da tavola e vini a IGT;

uve raccolte nelle aree viticole della regione Sardegna atte a dare vino da tavola e vini a IGT, limitatamente alle province di Cagliari, Sassari e Oristano;

uve raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte atte a dare vini da tavola e uve provenienti dalle varietà indicate all'allegato 1 atte a dare vini spumante;

uve raccolte nelle aree viticole della regione Toscana atte a dare vini da tavola e vini a IGT e uve provenienti dalle varietà indicate all'allegato 1 atte a dare vini spumante;

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 11 settembre 2002

Il direttore generale: PETROLI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE PER LE QUALI È CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI.

Regione Piemonte

Albarossa, Aleatico, Ancellotta, Arneis, Avana, Avarengo, Barbera, Barbera b., Bonarda, Brachetto, Bussanello, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Ciliegiolo, Cortese, Croatina, Dolcetto, Doux d'Henry, Durasa, Erbaluce, Favorita, Freisa, Gamay, Grignolino, Lambrusca di Alessandria, Malvasia di catorzo, Malvasia di schierano, Malvasia nera lunga, Merlot, Moscato bianco, Moscato nero di acqui, Muller Thurgau, Nascetta, Nebbiolo, Neretta cuneese, Neretto di Bairo, Pelaverga, Pelaverga Piccolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Plassa, Quagliano, Riesling, Riesling italico, Ruchè, Sangiovese, Sauvignon, Sylvaner verde, Syrha, Timorasso, Traminer aromatico, Uva rara, Vespolina.

Regione Toscana

Albana, Albarola, Aleatico, Alicante Bouschet, Ancellotta, Ansonica, Barbera, Barsaglina, Biancone, Bonamico, Bracciola Nera, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Caloria, Canaiolo Bianco, Canaiolo Nero, Canina Nera, Chardonnay, Ciliegiolo, Clairette, Colombana Nera, Colorino, Durella, Foglia, Tonda, Gamay, Greghetto, Greco, Groppello di S. Stefano, Groppello Gentile, Livornese Bianca, Malvasia Bianca di Candia, Malvasia Bianca Lunga, Malvasia, Malvasia nera di Brindisi, Malvasia Nera di Lecce, Mammolo, Mazzese, Merlot, Montepulciano, Moscato Bianco, Muller Thurgau, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Pollera nera, Riesling, Riesling italico, Roussane, Sangiovese, Sauvignon, Schiava Gentile, Semillon, Syrah, Teroldego, Traminer aromatico, Trebbiano Toscano, Verdea, Verdello, Verdicchio Bianco, Vermentino, Vermentino nero, Vernaccia di S. Gimignano.

02A11355

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 luglio 2002.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Città di Piombino», in Piombino.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 7 maggio 1983 con il quale la società cooperativa «Città di Piombino» con sede in Piombino (Livorno), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1947, n. 267, e i signori dott. Fernando Poma, avv. Rosario Di Pietro e dott. Angelo Di Pietro, ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la comunicazione in data 18 aprile 2002 con la quale il dott. Fernando Poma e l'avv. Rosario Di Pietro hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Tenuto conto degli altri elementi emersi nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa circa l'entità economica dell'impresa che non richiede più la presenza di tre commissari liquidatori;

Ritenuta, pertanto, la necessità di ridurre il numero dei commissari liquidatori da tre ad uno;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto l'avv. Angelo Di Pietro, con studio in Piombino, via Trento e Trieste n. 2, è nominato unico commissario liquidatore della società cooperativa «Città di Piombino», con sede in Piombino (Livorno).

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11281

DECRETO 9 settembre 2002.

Proroga del termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il bando del secondo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Terni - Narni - Spoleto.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il proprio decreto 6 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 dell'11 luglio 2002, con il quale sono stati fissati i termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il bando del secondo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Terni - Narni - Spoleto;

Visti i commi 1 e 2 dell'articolo unico del citato decreto 6 giugno 2002 con cui sono stati fissati i termini iniziale e finale di presentazione delle domande rispettivamente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso e fino allo scadere del sessantesimo giorno successivo al termini iniziale e, cioè, dal 12 luglio 2002 al 10 settembre 2002;

Vista la richiesta del responsabile unico del contratto d'area, regione Umbria, volta a prorogare di trenta giorni il termine di scadenza per la presentazione delle domande considerata la prevedibile inefficacia della procedura concorsuale per effetto della concomitanza con il periodo feriale estivo;

Ritenuto opportuno, per le suddette motivazioni, prorogare il richiamato termine finale di presentazione delle domande;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il secondo protocollo aggiuntivo a contratto d'area di Terni - Narni - Spoleto, è prorogato al giorno 10 ottobre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2002

Il Ministro: MARZANO

02A11356

DECRETO 9 settembre 2002.

Proroga del termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di La Spezia.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il proprio decreto 23 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 141 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 dell'11 luglio 2002, con il quale sono stati fissati i termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di La Spezia;

Visti i commi 1 e 2 dell'articolo unico del citato decreto 23 maggio 2002 con cui sono stati fissati i termini iniziale e finale di presentazione delle domande rispettivamente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso e fino allo scadere del sessantesimo giorno successivo al termine iniziale e, cioè, dal 12 luglio 2002 al 10 settembre 2002;

Vista la richiesta del responsabile unico del contratto d'area, provincia di La Spezia, volta a prorogare di trenta giorni il termine di scadenza per la presentazione delle domande considerata la prevedibile inefficacia della procedura concorsuale per effetto della concomitanza con il periodo feriale estivo;

Vista la richiesta dell'Associazione industriali della provincia di La Spezia anch'essa finalizzata all'ottenimento di una proroga di detto termine di scadenza di presentazione delle domande tenuto conto della concomitanza della decorrenza dei termini con il periodo feriale estivo e della sovrapposizione dei termini fissati per l'utilizzo delle provvidenze della legge n. 488/1992, che presumibilmente andranno a scadere alla fine del mese di ottobre prossimo;

Ritenuto opportuno, per le suddette motivazioni, prorogare il richiamato termine finale di presentazione delle domande;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di La Spezia è prorogato al giorno 10 ottobre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2002

Il Ministro: MARZANO

02A11357

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 luglio 2002.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'art. 14, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO VI

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999,

n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 809 dell'11 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 2002;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 23 luglio 2002, dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Piemonte:

Carcerano S.r.l., via Galliano, 27 - 10129 Torino - classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 34 fabbricazione mezzi di trasporto - punto di primo contatto: tel. 011/3805270; e-mail laura.ciuffi@carcerano.it; fax 011/3805259; sito Internet www.carcerano.it

Chimete S.r.l., via Madonna, 6, frazione Pozzengo - 15020 Mombello Monferrato (Alessandria) - classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 73.10D ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica - punto di primo contatto: tel. 0131/860294; e-mail frontoso@chimete.com; fax 0131/860470; sito Internet www.chimete.com

Lombardia:

TXT E-Solutions S.p.a., via Frigia, 27 - 20126 Milano - classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 72.20 fornitura di software e consulenza in materia di informatica - punto di primo contatto: tel. 02/257711; e-mail alberto.mollo@txt.it; fax 02/2578994; sito Internet www.txt.it

Liguria:

Aitek S.p.a., via della Crocetta, 15 - 16122 Genova - classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 72.20 fornitura di software e consulenza in materia di informatica - punto di primo contatto: tel. 010/846731; e-mail info@aitek.it; fax 010/8467350; sito Internet www.aitek.it

Veneto:

RTM Breda S.r.l., via Bianche, 18 - 36010 Carrè (Vicenza) - classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 74.1 attività produttive e commerciali, nel campo delle ricerche scientifiche, analisi e controlli chimico fisici e meccanico applicati all'industria - punto di primo contatto: tel. 0445/315462; e-mail corrado@rtmbreda.it; fax 0445/315466; sito Internet www.rtmbreda.it

Toscana:

Itla S.p.a., località II Piano - 53031 Casole d'Elsa (Siena) - classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 27.35 trasformazione del ferro e dell'acciaio; 28.40.2 produzione di pezzi di acciaio stampati, stampaggio e imbutitura di lamiere di acciaio; tranciatura e lavorazioni a sbalzo; 28.52 lavori di taglio laser di lamiere e fabbricazione di prodotti metallici - punto di primo contatto: tel. 0577/949007; e-mail itla@itla.it; fax 0577/949010; sito Internet www.itla.it

Magnetek S.p.a., via San Giorgio, 642 - 52028 Terranuova Bracciolini (Arezzo) - classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 74.20.6 progettazione di moduli elettronici; 30.20.1 costruzione di apparecchi e moduli elettronici; 33.20.1 progettazione elettronica - punto di primo contatto: tel. 055/9195308; e-mail marco.romei@magnetek.it; fax 055/9195264; sito Internet www.magnetek.it

Private Engineering Company Italia S.r.l., via Guido Rossa, 20 - 57013 Rosignano Solvay (Livorno) - classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 74.848 elaborazioni tecniche; 29.24.3 fabbricazione e installazione di macchine elettromeccaniche - punto di primo contatto: tel. 0586/793500; e-mail rosignano@pecitalia.it; fax 0586/793834;

Sardegna:

Sara ricerche S.r.l., 5ª strada, traversa C, zona industriale Macchiareddu - 09032 Assemini (Cagliari) - classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 73.10D ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica - punto di primo contatto: tel. 070/2464200; e-mail zedda.sarasricerche@interbusiness.it; fax 070/2464230.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2002

Il dirigente: COBIS

02A11302

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 settembre 2002.

Approvazione del modello ANR/1 riservato ai soggetti non residenti nello Stato, da utilizzare per le dichiarazioni di identificazione diretta ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di variazione dati o cessazione attività.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione del modello ANR/1 riservato ai soggetti non residenti nello Stato, da utilizzare per le dichiarazioni di identificazione diretta ai fini IVA, di variazione dati o cessazione attività.

1.1. È approvato il modello ANR/1, con le relative istruzioni, che i soggetti non residenti nello Stato che intendono assolvere direttamente gli obblighi ed esercitare i diritti in materia d'imposta sul valore aggiunto devono utilizzare per presentare le dichiarazioni previste dall'art. 35-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa.

2.1. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dal sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.it e dal sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it, nel rispetto nella fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato *A*.

2.2. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche tecniche di cui all'allegato *A* e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3 È autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato *A*. A tale fine il modello è reso disponibile gratuitamente nei siti di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.

3. Presentazione telematica delle dichiarazioni di variazione dati e cessazione attività all'Agenzia delle entrate.

3.1. Le dichiarazioni di variazione dati e cessazione attività dei soggetti non residenti identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 35-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, possono essere presentate in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

Motivazioni:

Il decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191, emanato in attuazione della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), nel recepire la direttiva comunitaria del 17 ottobre 2000, n. 2000/65/CE, modificativa della VI direttiva IVA n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, ha introdotto alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina l'imposta sul valore aggiunto.

Le modifiche riguardano gli adempimenti a carico dei soggetti non residenti che pongono in essere nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti agli effetti dell'IVA e che intendono assolvere i relativi adempimenti in materia di IVA direttamente, senza dover ricorrere all'istituto del rappresentante fiscale.

Le nuove disposizioni, in sostanza, stabiliscono che i soggetti non residenti possano adempiere ai propri obblighi ed esercitare i propri diritti in materia di IVA direttamente (art. 17, secondo comma) e definiscono gli adempimenti posti a carico dei soggetti che intendano avvalersi di tale possibilità (art. 35-*ter*).

Demandano, inoltre, ad un atto del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione di uno specifico modello da utilizzare per la dichiarazione di identificazione diretta e conseguente attribuzione della partita

IVA, per la comunicazione di tutte le successive variazioni e della cessazione dell'attività (art. 35-*ter*, comma 4).

Il presente provvedimento, nel dare attuazione a tale ultima disposizione, approva il modello ANR/1, con le relative istruzioni, che i soggetti non residenti nello Stato devono utilizzare per la presentazione delle dichiarazioni per l'identificazione diretta, nonché per comunicare le variazioni dei dati successivamente intervenute o la cessazione dell'attività.

Il soggetto non residente che intende assolvere direttamente gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato deve, infatti, presentare prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali intende adottare il sistema dell'identificazione diretta, un'apposita dichiarazione presso il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, direttamente ovvero a mezzo servizio postale. L'ufficio, verificata la richiesta qualità di operatore economico che necessariamente deve essere posseduta dal soggetto non residente, attribuisce il numero di partita IVA. Al riguardo, si ricorda che la competenza esclusiva a gestire i rapporti rilevanti agli effetti dell'IVA, con i predetti soggetti non residenti, è stata attribuita all'ufficio di Roma 6 con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2002.

Con il presente provvedimento si fa altresì rinvio ad un successivo atto del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'approvazione delle specifiche tecniche necessarie per l'invio dei dati contenuti nelle dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività che potranno essere presentate anche in via telematica.

Viene, infine, disciplinata la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Riferimenti normativi dell'atto:

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative aggiunto alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari;

direttiva n. 2000/65/CEE del 17 ottobre 2000, modificativa della direttiva 77/388/CEE con riferimento alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404: regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali;

decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435: regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;

decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 2002: attuazione della direttiva 2000/65/CE relativa alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto e conseguenti modifiche alla disciplina transitoria delle operazioni intracomunitarie;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 27 agosto 2002: attribuzione della competenza in materia di IVA per soggetti non residenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

Struttura e formato del modello

Il modello di cui al presente provvedimento deve essere predisposto su foglio singolo, fronte/retro, di formato A4:
larghezza: cm 21,0;
altezza : cm 29,7.

E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello".

E' anche consentita la predisposizione del modello su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.
Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello". Sulla banda laterale di trascinamento del modello stesso deve essere stampata la dicitura "All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento".

E' altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.
Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

Caratteristiche grafiche e della carta del modello e delle relative istruzioni
I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al fac-simile annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).
La carta deve avere il peso compreso tra 80 e 90 gr/mq.

Colori
Per la stampa tipografica del modello di cui al presente provvedimento deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde (PANTONE 328 U).
Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde (PANTONE 328 U).
E' altresì consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero in caso di riproduzione del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser, o di altre stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso e delle relative istruzioni nel tempo.

ANR/1

IDENTIFICAZIONE DIRETTA AI FINI IVA DI SOGGETTO NON RESIDENTE

Dichiarazione per l'identificazione diretta, di variazione dati o cessazione attività

QUADRO A
TIPO DI DICHIARAZIONE

1 IDENTIFICAZIONE DIRETTA

2 VARIAZIONE DATI — PARTITA IVA — DATA VARIAZIONE

3 CESSAZIONE ATTIVITÀ — PARTITA IVA — DATA CESSAZIONE

4 RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA — PARTITA IVA

QUADRO B
SOGGETTO D'IMPOSTA

SEZIONE 1 - PERSONE FISICHE

Dati identificativi

COGNOME — NOME — DATA DI NASCITA — SESSO

STATO ESTERO OVVERO COMUNE ITALIANO DI NASCITA — PROVINCIA — DITTA

NUMERO IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO — CODICE FISCALE

Residenza anagrafica estera

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)

CITTÀ — STATO ESTERO

Domicilio estero

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)

CITTÀ — STATO ESTERO

SEZIONE 2 - SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Dati identificativi

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE — NATURA GIURIDICA

NUMERO IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO — CODICE FISCALE

Sede legale

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)

CITTÀ — STATO ESTERO

Rappresentante

COGNOME — NOME — DATA DI NASCITA — SESSO

STATO ESTERO OVVERO COMUNE ITALIANO DI NASCITA — PROVINCIA — CODICE FISCALE

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)

CITTÀ — STATO ESTERO

QUADRO C
ATTIVITÀ ESERCITATA

CODICE ATTIVITÀ — DESCRIZIONE ATTIVITÀ

UFFICIO COMPETENTE DELLO STATO ESTERO

ALLEGATI

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto si impegna ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall'Amministrazione finanziaria italiana, come previsto dall'art. 35-ter, comma 2, lettera e).

DATA ______ FIRMA DEL DICHIARANTE ______

DELEGA

Il sottoscritto ______ delega il Sig. ______

nato a ______ il ______ a presentare in sua vece il presente modello

DATA ______ FIRMA DEL DICHIARANTE ______

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Codice fiscale dell'intermediario ______ N. iscrizione all'albo dei CAF ______

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente ☐

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette ☐

Data dell'impegno (giorno mese anno) ______ FIRMA DELL'INTERMEDIARIO ______

ANR/1

IDENTIFICAZIONE DIRETTA AI FINI IVA DI SOGGETTO NON RESIDENTE

DICHIARAZIONE PER L'IDENTIFICAZIONE DIRETTA, DI VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

(ove non diversamente specificato, gli articoli di legge di seguito richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni)

Premessa

Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti non residenti nello Stato, esercenti attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro dell'Unione Europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, che ai sensi dell'art. 17, secondo comma, intendono porre in essere in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA, assolvendo gli obblighi ed esercitando i diritti che derivano dall'applicazione di tale tributo direttamente.
I predetti soggetti che vogliano adottare detto sistema **devono identificarsi direttamente**, ai sensi dell'art. 35-ter, producendo la presente dichiarazione all'ufficio competente **prima di effettuare qualsiasi operazione territorialmente rilevante in Italia**.
Il modello ANR deve essere altresì utilizzato per comunicare le variazioni di uno o più dei dati indicati nella dichiarazione per l'identificazione diretta ovvero per comunicare la cessazione dell'attività.
Il modello deve essere compilato a macchina o a stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto dal dichiarante.
Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione.
Le date devono essere espresse in forma numerica riportando nell'ordine, giorno, mese ed anno (es. 5 marzo 2003 = 05 03 2003).
Gli indirizzi vanno indicati in modo completo.

Alternatività tra identificazione diretta e rappresentante fiscale

Ai sensi dell'art. 17, secondo comma, il ricorso all'identificazione diretta è alternativo alla nomina di un rappresentante fiscale. Pertanto, i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale, se intendono identificarsi direttamente e procedere direttamente ad assolvere gli adempimenti IVA connessi alle operazioni effettuate in Italia, devono preliminarmente procedere alla chiusura della partita IVA richiesta per loro conto dal rappresentante fiscale in precedenza nominato utilizzando il modello AA7 o AA9. Solo successivamente i soggetti non residenti potranno identificarsi direttamente presentando il presente modello.
Si evidenzia che il sistema di identificazione diretta si rende applicabile anche in presenza di una stabile organizzazione in Italia.

Reperibilità del modello

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.it** e dal sito dell'Agenzia delle entrate **www.agenziaentrate.it**. In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.

Modalità di presentazione

Le dichiarazioni per l'identificazione diretta nello Stato con conseguente attribuzione di partita IVA, devono essere presentate esclusivamente all'Ufficio di Roma 6, sito in Roma, Via Canton n° 10, C.A.P. 00144, cui è stata attribuita la competenza in tale materia, secondo le seguenti modalità:
– direttamente all'ufficio (anche a mezzo di persona appositamente delegata);
– a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, nonché la certificazione attestante la qualità di soggetto passivo agli effetti dell'IVA posseduta nello Stato di appartenenza. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate il giorno in cui risultano spedite.

Le dichiarazioni di variazione dati ovvero di cessazione attività possono invece essere presentate, oltre che secondo le modalità sopra descritte, anche in via telematica, direttamente o mediante intermediari abilitati.

QUADRO A — TIPO DI DICHIARAZIONE

La **casella 1** – IDENTIFICAZIONE DIRETTA – deve essere barrata dal soggetto non residente che intende identificarsi al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA direttamente.
Il modello deve essere presentato in data anteriore a quella di effettuazione delle operazioni rilevanti in Italia agli effetti dell'IVA.
L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita IVA da indicare in tutti gli atti rilevanti ai fini di tale tributo e da utilizzare per le operazioni in relazione alle quali viene adottato il sistema di identificazione diretta.

La **casella 2** – VARIAZIONE DATI – deve essere barrata in tutti i casi di variazione dei dati precedentemente comunicati da parte di soggetti già identificati direttamente; indicare il numero di partita IVA e la data in cui è avvenuta la variazione.
La dichiarazione di variazione dati deve essere presentata, ai sensi dell'art. 35-ter, comma 4, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione oggetto di comunicazione.

ATTENZIONE: al fine di consentire la corretta acquisizione dei dati nell'Anagrafe Tributaria il modello deve essere sempre compilato integralmente.
Si precisa che più variazioni intervenute nella stessa data possono essere comunicate con un unico modello.

La **casella 3** – CESSAZIONE ATTIVITÀ – deve essere barrata dal soggetto non residente che non intende più assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA direttamente ovvero che abbia cessato l'esercizio di attività di impresa, arte o professione nello Stato estero di stabilimento.
La casella deve essere altresì barrata in caso di estinzione del soggetto non residente, identificatosi direttamente, avvenuta in conseguenza di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni ecc.).
Indicare il numero di partita IVA e la data di cessazione.
La dichiarazione di cessazione attività nelle ipotesi di estinzione del soggetto non residente avvenuta a seguito di trasformazioni ovvero di cessazione dell'esercizio di attività nello Stato estero di stabilimento deve essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata detta estinzione.

La **casella 4** – RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA – deve essere barrata da parte dei soggetti che abbiano smarrito il relativo certificato di attribuzione; indicare, ove possibile, il numero di partita IVA attribuito.

QUADRO B — SOGGETTO D'IMPOSTA

SEZIONE 1: PERSONE FISICHE

La presente sezione deve essere compilata dalle imprese individuali e dai lavoratori autonomi (artisti o professionisti).

Dati identificativi

DITTA: indicare, se esistente, la denominazione della ditta. Per le denominazioni particolarmente lunghe devono essere eliminati titoli onorifici, professionali e simili eventualmente presenti.

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO: il campo deve essere in ogni caso compilato dai soggetti residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza.

CODICE FISCALE: il campo deve essere sempre compilato qualora il soggetto non residente sia già in possesso del numero di codice fiscale e in ogni caso nelle seguenti ipotesi:
– in sede di presentazione della dichiarazione di variazione dati (casella 2 del quadro A);
– in sede di presentazione della dichiarazione di cessazione attività (casella 3 del quadro A);
– in sede di richiesta duplicato del certificato di partita IVA (casella 4 del quadro A);
– in sede di presentazione della dichiarazione per l'identificazione diretta (casella 1 del quadro A), da parte dei soggetti non residenti che in precedenza abbiano nominato un rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, acquisendo pertanto il numero di codice fiscale.

Domicilio estero

Indicare l'indirizzo completo della sede dell'impresa individuale ovvero, per i lavoratori autonomi, l'ubicazione dello studio.

SEZIONE 2: SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

La presente sezione deve essere compilata dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti ecc.).

Dati identificativi

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: deve essere riportata senza alcuna abbreviazione, ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta. Per denominazioni particolarmente lunghe devono essere eliminati titoli onorifici, professionali e simili eventualmente presenti.

NATURA GIURIDICA: deve essere indicato il codice desunto dalla seguente tabella:

TABELLA NATURA GIURIDICA

30. Società semplici, irregolari e di fatto	37. Società per azioni
31. Società in nome collettivo	38. Consorzi
32. Società in accomandita semplice	39. Altri enti ed istituti
33. Società di armamento	40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
34. Associazioni fra professionisti	41. Fondazioni
35. Società in accomandita per azioni	42. Opere pie e società di mutuo soccorso
36. Società a responsabilità limitata	43. Altre organizzazioni di persone e di beni

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO: il campo deve essere in ogni caso compilato dai soggetti residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza.

CODICE FISCALE: il campo deve essere sempre compilato qualora il soggetto non residente sia già in possesso del numero di codice fiscale e in ogni caso nelle seguenti ipotesi:
– in sede di presentazione della dichiarazione di variazione dati (casella 2 del quadro A);
– in sede di presentazione della dichiarazione di cessazione attività (casella 3 del quadro A);
– in sede di richiesta duplicato del certificato di partita IVA (casella 4 del quadro A);
– in sede di presentazione della dichiarazione per l'identificazione diretta (casella 1 del quadro A), da parte dei soggetti non residenti che in precedenza abbiano nominato un rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, acquisendo pertanto il numero di codice fiscale.

Sede legale

INDIRIZZO: indicare l'indirizzo completo della sede legale.

Rappresentante

Indicare i dati identificativi nonché la residenza anagrafica estera del rappresentante legale. Il campo codice fiscale deve essere compilato se il rappresentante è già in possesso del numero di codice fiscale.

QUADRO C — ATTIVITÀ ESERCITATA

Nel presente quadro deve essere indicata l'attività esercitata abitualmente nello Stato estero di stabilimento.

CODICE ATTIVITÀ: deve essere indicato il codice dell'attività svolta desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello, disponibile presso gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate, presso gli sportelli self service e nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.it** e dell'Agenzia delle entrate **www.agenziaentrate.it**.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: descrivere sinteticamente l'attività effettivamente esercitata.

UFFICIO COMPETENTE DELLO STATO ESTERO

Indicare nell'apposito campo l'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del contribuente, come previsto dall'art. 35-ter, comma 2, lettera c).

ALLEGATI

Nel presente riquadro devono essere indicati tutti i documenti richiesti dall'ufficio e presentati unitamente alla dichiarazione.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

La sottoscrizione della dichiarazione deve essere apposta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza. Con la sottoscrizione della dichiarazione per l'identificazione diretta, il soggetto non residente assume anche l'impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall'amministrazione finanziaria italiana, come espressamente richiesto dall'art. 35-ter, comma 2, lettera e).

DELEGA

Il presente riquadro deve essere compilato se il modello viene presentato a mezzo di persona incaricata. In tal caso la persona incaricata è tenuta ad esibire all'ufficio, oltre al proprio documento, un documento del delegante. Se il documento del delegante è in copia fotostatica, questa deve essere consegnata all'ufficio.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che trasmette la dichiarazione di variazione dati o di cessazione attività.
L'intermediario deve riportare:
• il proprio codice fiscale;
• se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
• la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione.
Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico

Le dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività possono essere presentate in via telematica:
– **direttamente dal soggetto estero**;
– **tramite intermediari abilitati.**

a) Presentazione telematica diretta

I soggetti che scelgono di presentare direttamente in via telematica le dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività si avvalgono del servizio telematico Entratel.
Le predette dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate ed il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui è completata la ricezione.
La prova della presentazione delle predette dichiarazioni è data dalla comunicazione con cui l'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuto ricevimento.
Si ricorda che i soggetti non residenti, che trasmettono dall'estero le dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività, si connettono al servizio telematico Entratel direttamente via Internet, all'indirizzo https://entratel.agenziaentrate.it.
Prima di accedere, si raccomanda di consultare le istruzioni disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate (**www.agenziaentrate.it >Servizi>Entratel >Per accedere al servizio**).

Modalità di abilitazione

L'abilitazione al servizio telematico Entratel viene rilasciata dall'Ufficio di Roma 6 contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta.
L'Ufficio di Roma 6 provvede alla spedizione a mezzo posta della busta contenente i dati per l'accesso al servizio al richiedente o alla consegna della medesima ad un soggetto da questi incaricato: quest'ultimo deve esibire idonea delega unitamente ad un valido documento d'identità, proprio e del delegante. Se il documento del delegante è in copia fotostatica, quest'ultima deve essere consegnata all'Ufficio.

b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati (incaricati di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni)

Gli incaricati indicati nell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di variazione dati e cessazione attività da loro predisposte.
Sono altresì obbligati alla trasmissione delle predette dichiarazioni, da loro predisposte, gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, pubblicato nella G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999.
Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle suddette dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'incaricato del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività di trasmissione telematica prestata.

Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione delle dichiarazioni.

Sulla base delle nuove disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, modificativo del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, l'intermediario abilitato deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione delle dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività o dell'assunzione dell'incarico per la relativa predisposizione, l'impegno a presentare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti, precisando se le dichiarazioni gli sono state consegnate già compilate o verranno da lui stesso predisposte; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario, seppure rilasciato in forma libera.
  La data di tale impegno successivamente dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" della presente dichiarazione, sottoscritto dall'intermediario e trasmesso, unitamente ai dati contenuti nella dichiarazione, in via telematica al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
- rilasciare la comunicazione, restituita per via telematica dall'Agenzia delle entrate, attestante l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività.
  Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce, per il dichiarante, prova di presentazione delle dichiarazioni e dovrà essere conservata dal dichiarante, unitamente all'originale delle stesse ed alla restante documentazione, per il periodo previsto dall'art 43 del D.P.R. 600 del 1973, in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'intermediario è tenuto a conservare, anche su supporti informatici, copia delle dichiarazioni trasmesse, per lo stesso periodo previsto dal suddetto art. 43, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

Comunicazione di avvenuta presentazione.

La comunicazione dell'Agenzia delle entrate, attestante l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni, è trasmessa telematicamente all'utente o all'intermediario che ha effettuato l'invio entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data dell'avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate.
Tale comunicazione, consultabile attraverso il servizio telematico, resta disponibile per trenta giorni.
Trascorso tale periodo essa può essere richiesta (sia dal dichiarante che dall'intermediario) ai competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate senza limiti di tempo.

02A11303

PROVVEDIMENTO 11 settembre 2002.

Ripresa della riscossione dei versamenti tributari sospesi in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito i comuni della regione Liguria.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. *Ambito di efficacia.*

1.1. Il presente provvedimento si applica nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Imperia, Savona, Genova e La Spezia nel periodo tra il 27 settembre ed il 2 ottobre 1998 e che hanno usufruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti diretti dei tributi dal 27 settembre 1998 al 30 settembre 1999 per effetto delle ordinanze del Ministro dell'interno n. 2873 del 19 ottobre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1998), n. 2908 del 30 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1999), n. 3064 del 6 luglio 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 6 luglio 2000) e n. 3098 del 14 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 2000).

2. *Ripresa dei versamenti diretti.*

2.1. I soggetti di cui al punto 1.1. devono versare l'importo relativo ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto i cui termini sono scaduti nel periodo della sospensione, nonché l'imposta sul valore aggiunto dovuta in sede di dichiarazione relativa all'anno 1998, ripartito fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo a decorrere dal 16 novembre 2002.

2.2. Con le stesse modalità e negli stessi termini devono essere effettuati i versamenti del saldo IRPEF e delle relative addizionali, dell'IRPEG, dell'IRAP nonché delle imposte sostitutive dovuti per il periodo d'imposta 1998 sulla base delle dichiarazioni presentate per tale periodo e i versamenti degli acconti d'imposta dovuti per il periodo d'imposta 1999 i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo della sospensione.

2.3. Le disposizioni di cui al punto 2.2 si applicano anche per i versamenti delle imposte dovute, e non corrisposte nel periodo di sospensione, sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti con periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare.

3. *Versamento di altri tributi.*

3.1. I versamenti di tributi diversi da quelli disciplinati nei punti precedenti, i cui termini di pagamento sono scaduti nel periodo di sospensione, devono essere effettuati ripartendoli fino a un massimo di quindici rate trimestrali di pari importo a partire dal 16 novembre 2002.

4. *Modalità di versamento.*

4.1. Per i versamenti di cui ai punti precedenti, i soggetti interessati devono utilizzare i modelli di pagamento stabiliti per i singoli tributi e le relative modalità di compilazione saranno stabilite con successivo atto dell'Agenzia delle entrate.

4.2. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi avviene senza aggravio di sanzioni e interessi.

Motivazioni.

L'ordinanza n. 3098 del 14 dicembre 2000 del Ministro dell'interno (*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 2000) ha previsto dal 1° giugno 2002 il recupero dei tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui alle ordinanze n. 2873 del 19 ottobre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1998), n. 2908 del 30 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1999) e n. 3064 del 6 luglio 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 6 luglio 2000).

In esecuzione della citata ordinanza n. 3098, occorre stabilire le modalità per l'effettuazione dei versamenti diretti non eseguiti per effetto delle sospensioni di che trattasi.

Atteso che l'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 statuisce che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previste, si è reso necessario fissare il termine della prevista dilazione per il recupero dei tributi dal 16 novembre 2002.

La riscossione dei tributi sospesi avviene mediante ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di quindici rate trimestrali di pari importo.

Il presente provvedimento si applica ai soggetti che hanno beneficiato delle sospensioni dei termini disposte con le ordinanze del Ministro dell'interno n. 2873 del 19 ottobre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1998), n. 2908 del 30 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1999), n. 3064 del 6 luglio 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 6 luglio 2000) e n. 3098 del 14 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 2000).

Riferimenti normativi dell'atto:

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 9, comma 2 che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, il potere di sospendere o differire con proprio decreto il termine per l'adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti interessati da eventi eccezionali;

legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 2 secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previste;

ordinanza del Ministro dell'interno n. 2873 del 19 ottobre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1998);

ordinanza del Ministro dell'interno n. 2908 del 30 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1999);

ordinanza del Ministro dell'interno n. 3064 e n. 3064 del 6 luglio 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 6 luglio 2000);

ordinanza del Ministro dell'interno n. 3098 14 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 2000);

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 23, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2002

p. *Il direttore dell'Agenzia:* BEFERA

02A11358

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 16 luglio 2002.

Adempimento del responsabile del procedimento in occasione di sottoscrizione di accordo bonario e consequenziale redazione di progetto di variante. (Deliberazione n. 205).

Considerato in fatto.

A seguito della effettuazione di alcuni accertamenti ispettivi nonché nel corso dell'espletamento dell'attività istruttoria del Servizio Ispettivo dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, si è avuto modo di constatare che in riferimento agli accordi bonari di cui all'art. 31-*bis* della legge n. 109/1994 e sue modifiche ed integrazioni, alcuni di essi pervengono a definizione con la parvenza del conseguimento di enormi vantaggi economici per la P.A.

Più specificatamente si è soliti constatare che l'originaria pretesa economica, relativa alle riserve avanzate dall'impresa, molto spesso subisce considerevoli contrazioni economiche e le economie così realizzate sono rimesse indirettamente nella disponibilità dell'impresa attraverso il concordamento di nuovi prezzi, inseriti in progetti di variante necessariamente da redigersi al fine di recepire le domande e/o riserve avanzate dall'impresa medesima, accettate dall'amministrazione appaltante con la sottoscrizione di un accordo bonario.

Ritenuto in diritto.

Il fenomeno del caso di specie come sopra riportato, risulta in qualche modo collegato con la proposizione di progetti di variante, redatti al fine di poter recepire le richieste avanzate dall'impresa a seguito di definizione di accordo bonario sottoscritto dalle parti.

Appare necessario che il Responsabile del procedimento, nei casi in cui l'originaria pretesa economica risulti a seguito di accordo transattivo, fortemente contratta, accerti che nella consequenziale perizia di variante, non siano inserite categorie di lavoro che contemplino: magisteri, specifiche lavorazioni o sovrapprezzi vari, in qualche modo riferiti a quelle domande e/o riserve dell'appaltatore che risultano essere state negate in sede di sottoscrizione di accordo bonario.

In base a quanto sopra considerato;

IL CONSIGLIO

conviene che il responsabile del procedimento in occasione della proposizione di perizie di variante, nei casi in cui le stesse siano precedute dalla sottoscrizione di un accordo bonario, definito come precedentemente descritto, riporti nella relazione tecnica allegata al progetto di variante medesimo, una dichiarazione di cui ne risulta diretto responsabile, circa il non inserimento nel progetto variato, di categorie di lavoro contemplanti: specifiche lavorazioni, magisteri, o sovrapprezzi in qualche modo riferiti alla quota parte di riserve e/o domande dell'impresa che risultano essere state respinte dalla Stazione appaltante in sede di sottoscrizione di accordo bonario.

Roma, 16 luglio 2002

Il presidente: GARRI

02A11300

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare ex art. 138 della Costituzione

Ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 settembre 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 138 della Costituzione, relativa al testo di legge costituzionale recante «Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione», approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti dal Senato della Repubblica in seconda votazione nella seduta del 15 maggio 2002 e dalla Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei suoi componenti in seconda votazione, nella seduta dell'11 luglio 2002, come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2002.

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il sig. Stefano Covello, viale Regina Margherita n. 192 - 00198 Roma, tel. 068559270 - cell. 3389530961.

02A11377

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia «San Massimiliano Maria Kolbe», in Catanzaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 agosto 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia «San Massimiliano Kolbe», con sede in Catanzaro, loc. Barone.

02A11206

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione «Don Bosco nel Mondo», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 agosto 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione «Don Bosco nel Mondo», con sede in Roma.

02A11207

Riconoscimento dello scopo esclusivo o prevalente di culto della «Confraternita Nostra Signora della Neve e San Nicolò», in Albisola Superiore.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 agosto 2002, viene riconosciuto lo scopo esclusivo o prevalente di culto della «Confraternita Nostra Signora della Neve e San Nicolò», con sede in Albisola Superiore (Savona).

02A11208

Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Istituto Ghidieri delle Suore Lauretane del Terz'Ordine di S. Francesco», in Faenza.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 agosto 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'«Istituto Ghidieri delle Suore Lauretane del Terz'Ordine di S. Francesco», con sede in Faenza (Ravenna).

02A11209

Assunzione della nuova denominazione della parrocchia «S. Antonio Abate», in Assisi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 agosto 2002, la parrocchia «S. Antonio Abate» ha assunto la nuova denominazione di parrocchia «S. Maria degli Angeli», sempre con sede in Assisi (Perugia), località S. Maria degli Angeli.

02A11205

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Accuretic»

Estratto decreto NCR n. 373 del 22 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ACCURETIC anche nelle forme e confezioni: «20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, s.s. 156, km 50, codice fiscale n. 06954380157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 028295044 (in base 10), 0UZHW4 (in base 32);

classe: «C».

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Pfizer GmbH Mooswaldallee 1, D-79090 - Friburgo, Germania; oppure Cosmo S.p.a., via C. Colombo 1, 20020 Lainate (Milano). Produzione delle compresse in bulk: Pfizer Pharmaceuticals Ltd, road 689, km 1,9, Vega Baja - Puerto Rico 00693 USA.

Composizione: 1 compressa contiene:

principi attivi: quinapril cloridrato mg 21,664 (pari a mg 20 di quinapril); idroclorotiazide mg 12,5;

eccipienti: lattosio, magnesio carbonato, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, crospovidone, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, idrossipropilcellulosa, polietilenglicole 400, ossido di ferro giallo, cera candelilla (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Accuretic» è indicato nel trattamento dell'ipertensione in pazienti nei quali è appropriato il trattamento combinato con ACE - inibitore e diuretico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11299

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Accuprin»

Estratto decreto NCR n. 374 del 22 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ACCUPRIN, anche nelle forme e confezioni: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, s.s. 156, km 50, C.A.P. 04010, Italia, codice fiscale n. 06954380157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 027217102 (in base 10), 0TYM6G (in base 32);

classe: «C».

Foma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Pfizer GmbH Mooswaldallee 1, D-79090 - Friburgo, Germania; oppure Cosmo S.p.a., via C. Colombo 1, 20020 Lainate (Milano). Produzione delle compresse in bulk: Pfizer Pharmaceuticals Ltd, road 689, Km 1,9, Vega Baja - Puerto Rico 00693 USA.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: Quinapril cloridrato mg 21,884 (pari a mg 20 di quinapril);

eccipienti: magnesio carbonato pesante, lattosio, gelatina, crospovidone, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, polietilenglicole 400, titanio biossido (E 171), ossido di ferro rosso (E 172), cera candelilla (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa sistematica, insufficenza cardiaca congestizia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11298

Comunicato di rettifica relativo a: «Estratto decreto n. 238 del 13 maggio 2002 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Biocalcium D3"».

Nella parte dell'estratto del decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002, alla pag. 56, prima colonna, dove è scritto «Produttore: Bioprogress S.p.a.», leggasi: «Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l.».

02A11301

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Automobile club di Mantova

Con nota n. 1411249/ACI/REG/EF dell'11 luglio 2002 è stata approvata ai sensi dell'art. 55, lettera *i)* dello statuto dell'ACI, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, la delibera del 22 aprile 2002 assunta dal consiglio direttivo dell'Automobile club di Mantova concernente, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli enti pubblici non economici, il proprio regolamento di amministrazione e contabilità.

02A11224

REGIONE TOSCANA

Trasferimento di alcune autorizzazioni sanitarie alla società «Le Terme di Montecatini S.p.a.», in Montecatini Terme

Con decreto dirigenziale n. 4073 del 13 agosto 2002 alla società Le Terme di Montecatini S.p.a., avente:

sede legale in Montecatini Terme (Pistoia) - 51016, via Verdi n. 41;

P.I./C.F. n. 01460890476;

sono state trasferite le autorizzazioni sanitarie rilasciate dalla giunta della regione Toscana con i seguenti atti:

decreto dirigenziale n. 6085 del 9 ottobre 1998;

decreto dirigenziale n. 4585 del 28 luglio 1999;

è stato preso atto e confermato quanto già in precedenza autorizzato, con i seguenti provvedimenti:

D.P. n. 8298 del 30 luglio 1926;

D.M. n. 110 del 30 dicembre 1927;

D.M. n. 111 del 30 dicembre 1927;

D.P. n. 4568 del 19 ottobre 1928;

D.P. n. 4855 del 31 ottobre 1928;

D.P. n. 19409 del 20 gennaio 1947;

D.P. n. 26372 del 2 gennaio 1957;

D. medico provinciale di Pistoia n. 2249 del 4 settembre 1964;

D. medico provinciale di Pistoia n. 843 del 23 marzo 1969;

D.M. n. 1230 del 2 marzo 1972;

D.M. n. 1256 del 30 marzo 1972;

D.M. n. 1506 del 2 ottobre 1974;

D.M. n. 1861 del 30 dicembre 1978;

D.M. n. 1862 del 30 dicembre 1978;

Delibera G.R.T. n. 10102 del 27 settembre 1982;

Delibera G.R.T. n. 10104 del 27 settembre 1982;

Delibera G.R.T. n. 4775 del 26 maggio 1986;

Delibera G.R.T. n. 4777 del 26 maggio 1986;

Delibera G.R.T. n. 3453 del 17 aprile 1990;

Delibera G.R.T. n. 1649 del 25 febbraio 1991;

Delibera G.R.T. n. 1650 del 25 febbraio 1991;

Delibera G.R.T. n. 4785 del 31 maggio 1991;

Delibera G.R.T. n. 6560 del 19 luglio 1991;

Delibera G.R.T. n. 7882 del 28 settembre 1992;

Delibera G.R.T. n. 7883 del 28 settembre 1992;

Delibera G.R.T. n. 8468 del 20 settembre 1993;

e per l'acqua minerale artificiale «Regia»:

D.M. n. 929 del 14 ottobre 1967;

D.M. n. 1258 del 30 marzo 1972;

D.M. n. 1859 del 30 dicembre 1978.

02A11214

Autorizzazione alla società «Panna S.p.a.», in Milano, a confezionare e vendere l'acqua minerale naturale «Panna», in contenitori specifici.

Con decreto dirigenziale n. 4011 del 7 agosto 2002 la società Panna S.p.a., avente:

sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23;

stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze);

codice fiscale n. 00465850485;

partita I.V.A. n. 12518710152;

è stata autorizzata in via definitiva a confezionare e vendere l'acqua minerale naturale «Panna», in contenitori specifici ottenuti a partire da preforme di PET «Voridian aqua pet 18696» e «Voridian pet 9921 W» prodotti da Voridian Company AG - Switzerland, di cui al decreto dirigenziale n. 4636 del 2 agosto 1999.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Panna S.p.a. è tenuta a presentare, con frequenza semestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

Con decreto dirigenziale n. 4010 del 7 agosto 2002 la società Panna S.p.a., avente:

sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23;

stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze);

codice fiscale n. 00465850485;

partita I.V.A. n. 12518710152;

è stata autorizzata in via provvisoria per la durata di trentasei mesi, a partire dalla data di notifica dell'atto, a confezionare e vendere l'acqua minerale naturale «Panna» in contenitori ottenuti a partire da preforme di Pet «Starlight RB» prodotto da Aussapol S.p.a. - S. Giorgio in Nogaro (Udine), di cui al decreto dirigenziale n. 4311 del 12 luglio 1999.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Panna S.p.a. è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

02A11215 - 02A11216

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Scioglimento della società «Laboratorio piccola soc. coop. a responsabilità limitata», in Trento

Con deliberazione n. 767 dell'8 agosto 2002, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio della «Laboratorio piccola soc. coop. a responsabilità limitata» con sede in Trento, via Lampi, 14/b, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

02A11275

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRIESTE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del regolamento di applicazione del decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la ditta individuale Burnet Sarah Linda, via del Bosco, 3 - Trieste, già assegnataria del marchio di identificazione 101TS, ha cessato in data 31 luglio 2002 la propria attività connessa all'uso dei marchio stesso ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, che ha provveduto alla loro deformazione.

02A11225

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESCARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio indicato a margine, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara con la seguente determinazione dirigenziale: determinazione n. 116 del 30 luglio 2002: numero marchio 67-PE; impresa Dell'Elce Gabriele; sede Pescara.

02A11223

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651216/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 9 1 4 *

€ 0,77